



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 febbraio 2023
(OR. en)

5536/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0011 (NLE)**

**ECOFIN 57
FIN 63
UEM 22**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

che modifica la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PRR) da parte della Germania il 28 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione con una decisione di esecuzione (“decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021”)¹.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario massimo per il sostegno finanziario non rimborsabile per ciascuno Stato membro è aggiornato entro il 30 giugno 2022 conformemente alla metodologia ivi indicata. Il 30 giugno 2022 la Commissione ha presentato i risultati dell'aggiornamento al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (3) Il 9 dicembre 2022 la Germania ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, in quanto parte del PRR non può più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Germania ha pertanto presentato un PRR modificato.

¹ Cfr. i documenti ST 10158/21 e ST 10158/21 ADD 1 disponibili sul sito <http://register.consilium.europa.eu..>

- (4) Il PRR modificato presentato dalla Germania interessa due misure. In primo luogo, interessa l'investimento 2.2.4 "Promuovere la digitalizzazione del sistema ferroviario sostituendo i programmi convenzionali di interblocco/procedura accelerata per accelerare l'introduzione della "Digital Rail Germany" (SLP)" nell'ambito della componente 2.2 "Digitalizzazione dell'economia", obiettivo con numero sequenziale 72. In secondo luogo, interessa l'investimento 5.1.3 "Programma speciale per accelerare la ricerca e lo sviluppo di vaccini urgenti contro la SARS-CoV-2" nell'ambito della componente 5.1 "Rafforzamento di un sistema di assistenza sanitaria pandemico", obiettivi con numeri sequenziali 105 e 106.
- (5) L'investimento 2.2.4 consiste nel finanziamento di sette progetti pilota volti a sviluppare soluzioni per sostituire i vecchi sistemi di protezione dei segnali e dei passaggi a livello con sistemi di sicurezza dell'ultima generazione digitale. Il PRR modificato presentato dalla Germania modifica il calendario di attuazione di uno dei sette progetti, SLP Ansbach, a causa di circostanze oggettive. La Germania ha spiegato che i ritardi eccezionali verificatisi durante la costruzione hanno reso l'obiettivo con numero sequenziale 72 non più pienamente realizzabile nei tempi previsti. Tali ritardi sono collegati alla scoperta di contaminanti nascoste nel suolo, seguita dal ritrovamento di bombe e munizioni che hanno reso necessario modificare le tecnologie di costruzione, e infine alle temperature estremamente alte dell'estate 2022, che hanno ostacolato i lavori accanto e sotto i binari. La Germania ha pertanto chiesto che il progetto SLP Ansbach sia rimosso dall'obiettivo con numero sequenziale 72, che doveva essere completato nel quarto trimestre del 2021, e ha invece proposto un nuovo obiettivo 72A, che dovrebbe essere completato entro la fine del primo trimestre del 2023, ai fini dell'attuazione del progetto suddetto.

- (6) L'investimento 5.1.3 ha come finalità il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di vaccini contro la SARS-CoV-2 al fine di ridurre la gravità e la durata della pandemia.
- L'investimento consiste in un sostegno finanziario ai produttori tedeschi di vaccini per aumentarne lo sviluppo e la capacità di produzione e per aumentare il numero di pazienti nelle fasi di sperimentazione clinica. Il PRR modificato presentato dalla Germania modifica gli obiettivi relativi all'attuazione della misura a causa di circostanze oggettive. La Germania ha precisato che uno dei tre produttori di vaccini che hanno partecipato al programma speciale di sostegno è riuscito sia nella ricerca che nella diffusione del vaccino, mentre gli altri due partecipanti non hanno presentato domanda di approvazione del proprio vaccino all'Agenzia europea per i medicinali. Ciò ha portato l'obiettivo con numero sequenziale 105 a non essere quindi più pienamente realizzabile. La Germania ha spiegato che, delle tre aziende produttrici di vaccini sovvenzionate dal programma, una si è ritirata dal processo di approvazione presso l'Agenzia europea per i medicinali e l'altra ha subito notevoli ritardi nel conseguimento di traguardi precedentemente stabiliti collegati alle fasi di sviluppo del vaccino (come l'approvazione di una fase specifica di sperimentazione clinica o l'autorizzazione del vaccino) e non ha presentato neanche essa la domanda di approvazione. La Germania ha altresì dichiarato che l'erogazione di oltre 591 281 160 EUR da parte del programma non è realizzabile e che quindi l'obiettivo con numero sequenziale 106 non può più essere pienamente realizzato. Su questa base la Germania ha chiesto di sopprimere l'obiettivo con numero sequenziale 105, che richiedeva che un secondo partecipante al programma speciale di ricerca presentasse domanda di approvazione di un vaccino contro la SARS-CoV-2 all'Agenzia europea per i medicinali. La Germania ha inoltre chiesto che l'obiettivo con il numero progressivo 106 sia modificato abbassando da 750 000 000 EUR a 591 000 000 EUR l'importo totale assegnato alla misura, e rivedendo al ribasso anche il relativo obiettivo di erogazione.

Tale importo di 591 000 000 EUR è considerato costituire il costo complessivo stimato della misura. In conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/241, per determinare il contributo finanziario occorre tener conto della riduzione dei costi totali stimati del PRR.

- (7) La Commissione ritiene che i motivi addotti dalla Germania giustifichino una modifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR modificato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V di tale regolamento.
- (8) La modifica assai limitata proposta dalla Germania non incide sulla pertinenza, sull'efficacia, sull'efficienza e sulla coerenza del PRR.
- (9) I criteri di valutazione, in particolare quelli stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241, sono tuttora rispettati, data la natura puntuale della proposta della Germania, riguardante solo la modifica parziale di due misure. Contestualmente alla modifica puntuale la Germania ha confermato per iscritto alla Commissione che nella primavera 2023 intende chiedere, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, un aggiornamento completo della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, che affronti tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese e sia commisurato al contributo finanziario massimo per il sostegno finanziario non rimborsabile a disposizione della Germania a norma del regolamento (UE) 2021/241 al 30 giugno 2022.

- (10) In seguito alla valutazione del PRR modificato della Germania effettuata dalla Commissione, secondo la quale esso soddisfa i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, la presente decisione dovrebbe stabilire le modifiche da apportare alle riforme e ai progetti di investimento per tenere conto del PRR modificato.
- (11) L'importo dei costi totali stimati del PRR modificato della Germania è di 26 359 833 613 EUR¹. Poiché il PRR modificato soddisfa criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241 e, per di più, l'importo dei costi totali stimati di tale piano è inferiore al contributo finanziario massimo disponibile per la Germania, il contributo finanziario assegnato al PRR modificato della Germania dovrebbe essere pari ai costi totali stimati del PRR.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ La Germania ha presentato due stime dei costi. Il valore lordo del PRR modificato, pari a 27 790 882 000 EUR, include l'IVA per alcune misure, mentre un valore netto di almeno 26 359 833 613 EUR esclude l'IVA.

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza per la Germania è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato della Germania, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. L'Unione mette a disposizione della Germania un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 26 359 833 613 EUR*. Dev'essere disponibile un importo di 16 291 323 631 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Dev'essere disponibile un ulteriore importo di 10 068 509 982 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.
2. La Commissione mette a disposizione della Germania il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. Le rate possono essere versate dalla Commissione in una o più tranches. L'entità delle tranches è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.

* Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale di pertinenza della Germania delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.";

3) l'allegato è così modificato:

a) la sezione 1: Riforme e investimenti previsti dal piano per la ripresa e la resilienza, punto 1. Descrizione delle riforme e degli investimenti, è così modificata:

i) alla sezione E. Componente 2.2: Digitalizzazione dell'economia, E.1.
Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile, punto 2.2.4 Investimento: Promuovere la digitalizzazione del sistema ferroviario sostituendo i programmi convenzionali di interblocco/procedura accelerata per accelerare l'introduzione della "Digital Rail Germany" (SLP), il quarto capoverso è sostituito dal seguente:
"L'attuazione dell'investimento è completata entro il 31 marzo 2023.";

- ii) alla sezione E. Componente 2.2: Digitalizzazione dell'economia, E.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile, la riga 72 è sostituita dalla seguente:

"72	2.2.4 promuovere la digitalizzazione delle ferrovie sostituendo i programmi convenzionali di interblocco/ procedura accelerata per accelerare la diffusione della "Digital Rail Germany"	Obiettivo	Completamento positivo dei progetti pilota	-	Numero di progetti pilota ultimati	0	6	T4	2021	Sei progetti pilota del programma, volti a sviluppare soluzioni per sostituire i vecchi sistemi di protezione dei segnali e dei passaggi a livello con sistemi di sicurezza dell'ultima generazione digitale, sono stati completati con successo, con convalida in condizioni operative per almeno tre di essi e convalida in condizioni di laboratorio per gli altri.";
-----	--	-----------	--	---	------------------------------------	---	---	----	------	--

iii) alla sezione E. Componente 2.2: Digitalizzazione dell'economia, E.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile, dopo la riga 72, è inserita la nuova riga 72A seguente:

"72A	2.2.4 promuovere la digitalizzazione delle ferrovie sostituendo i programmi convenzionali di interblocco/procedura accelerata per accelerare la diffusione della "Digital Rail Germany"	Obiettivo	Completamento positivo del progetto pilota definitivo	-	Numero di progetti pilota ultimati	6	7	T1	2023	Il progetto pilota definitivo del programma è stato completato con successo con convalida in condizioni operative.";
------	---	-----------	---	---	------------------------------------	---	---	----	------	--

- iv) alla sezione H. Componente 5.1: Rafforzamento di un sistema di assistenza sanitaria pandemico, H.2 Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile, la riga 105 è soppressa;
- v) ,alla sezione H. Componente 5.1: Rafforzamento di un sistema di assistenza sanitaria pandemico, H.2 Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile, la riga 106 è sostituita dalla seguente:

"106	5.1.3 programma speciale per accelerare la ricerca e lo sviluppo di vaccini urgenti contro la SARS-CoV-2	Obiettivo	Erogazione di almeno 561 450 000 EUR alla ricerca sui vaccini sostenuta dal presente programma speciale.	-	Milioni di EUR	0	561,45	T3	2022	Dei 591 000 000 EUR assegnati alla misura, almeno 561 450 000 EUR (95 % del finanziamento totale) sono stati erogati ai beneficiari per la ricerca sui vaccini.";
------	--	-----------	--	---	----------------	---	--------	----	------	---

- vi) al punto sul Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza, la frase "Il costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza della Germania è pari a 26 518 833 613 EUR, ossia superiore al contributo finanziario massimo." è sostituita dalla seguente: "L'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza della Germania è pari a 26 359 833 613 EUR.";

b) la sezione 2: Sostegno finanziario, punto 1. Contributo finanziario è così modificata:

i) al punto 1.1 Prima rata (sostegno non rimborsabile), la riga 105 è soppressa;

ii) al punto 1.1. Prima rata (sostegno non rimborsabile), nell'ultima riga e colonna, l'importo della rata "4 500 328 548 EUR" è sostituito da "4 344 763 676 EUR";

iii) al punto 1.2 Seconda rata (sostegno non rimborsabile), dopo la riga 63, è inserita la nuova riga seguente:

"72A	2.2.4 promuovere la digitalizzazione delle ferrovie sostituendo i programmi convenzionali di interblocco/procedura accelerata per accelerare la diffusione della "Digital Rail Germany"	Obiettivo	Completamento positivo del progetto pilota definitivo";
------	---	-----------	---

iv) al punto 1.2 Seconda rata (sostegno non rimborsabile), la riga 106 è sostituita dalla seguente:

"106	5.1.3 programma speciale per accelerare la ricerca e lo sviluppo di vaccini urgenti contro la SARS-CoV-2	Obiettivo	Erogazione di almeno 561 450 000 EUR alla ricerca sui vaccini sostenuta dal presente programma speciale";
------	--	-----------	---

v) al punto 1.2. Seconda rata (sostegno non rimborsabile), nell'ultima riga e colonna, l'importo della rata "7 284 486 130 EUR" è sostituito da "7 531 239 794 EUR";

vi) al punto 1.3. Terza rata (sostegno non rimborsabile), nell'ultima riga e colonna, l'importo della rata "6 639 217 950 EUR" è sostituito da "6 857 606 743 EUR";

- vii) al punto 1.4. Quarta rata (sostegno non rimborsabile), nell'ultima riga e colonna, l'importo della rata "3 480 124 348 EUR" è sostituito da "3 698 513 141 EUR";
- viii) al punto 1.5. Quinta rata (sostegno non rimborsabile), nell'ultima riga e colonna, l'importo della rata "3 709 321 467 EUR" è sostituito da "3 927 710 259 EUR".

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente
